



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 118 del 19/03/2019 – 16/05/2019 Udienza pubblica del 19/03/2019
Massima:	<p>Titolo Edilizia e urbanistica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Individuazione degli interventi edilizi consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del piano regolatore generale (PRG) – Non fondatezza.</p> <p>Testo È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 11 del 1998, come sostituito dall'art. 17 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 5 del 2018, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nella parte in cui consente interventi edilizi in assenza degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali nelle zone territoriali di tipo A, ossia nelle «parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi» (art. 22, comma 1, lettera a), della legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 1998). L'intervento consentito dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 52 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 11 del 1998, come novellato dall'art. 17 impugnato, attiene alla «esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati al di sotto del livello naturale del terreno delle aree libere». La stessa norma precisa che si tratta di interventi in aree che sono comunque inedificabili e che non possono conferire volumetria in altre zone. Tale fattispecie era, peraltro, già contenuta nella legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 11 del 1998. L'intervento ammesso è limitato alle specifiche destinazioni indicate e non è tale da comportare nuovo carico antropico né da incidere sulle possibilità edificatorie dell'area libera. Alla lettera h), comma 2 dell'art. 52 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 11 del 1998, come novellato dall'art. 17 impugnato, sono consentiti gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici pubblici, di adeguamento dell'edificio alla normativa vigente in materia di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Anche tale tipologia di interventi era già ammessa dalla precedente legislazione della Regione autonoma. La lettera i), comma 2 dell'art. 52 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 11 del 1998, sostituito dall'impugnato art. 17, consente «la realizzazione di strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le</p>



	<p>modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione». In questi termini la legge regionale impugnata si è limitata a trasporre nell'elenco del comma 2 il contenuto del previgente comma 4-bis dello stesso art. 52 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 11 del 1998 che parimenti prevedeva la deliberazione della Giunta regionale per stabilire criteri, modalità e caratteristiche delle strutture pertinenziali.</p> <p>Alla lettera j) del comma 2 dell'art. 52, come novellato dall'art. 17 impugnato, si fa riferimento agli «interventi sulle aree libere pertinenziali agli edifici esistenti e relativi a: 1) accessi, pavimentazioni e arredi; 2) muri e recinzioni; 3) parcheggi a raso». Si tratta di interventi accessori di minimo impatto, su aree libere pertinenziali a edifici esistenti, per i quali, fermo il vincolo pertinenziale, la disciplina regionale ammette il regime della SCIA edilizia, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettere c) e i-bis), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 11 del 1998, in coerenza con la previsione rinvenibile nell'art. 6, comma 1, lettera e-ter) del Testo unico in materia di edilizia.</p> <p>Non si è quindi in presenza, come conferma l'esame analitico delle disposizioni censurate, di elementi tali da far desumere che, in modo arbitrario o irrazionale, gli interventi consentiti dal legislatore regionale non rispettino il criterio fondamentale di impedire il consumo di suolo attraverso nuove edificazioni su aree libere. Essi ne rappresentano, piuttosto, un legittimo svolgimento nella direzione di una riqualificazione urbana, funzionale anche a implementarne e adeguarne la dotazione infrastrutturale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 52, comma 2, lettere a), h), i) e j), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 06 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) come sostituito dall'art. 17 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali).</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 61, comma 1, lettere c) e i-bis), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta); D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

